



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

04019 - Via del Molo, 4 Terracina (LT)

Telefono/Telefax: 0773/720060-0773/720061

ucterracina@mit.gov.it – cp-terraccina@pec.mit.gov.it

“ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE”

Ordinanza n. 36 / 2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terracina:

- RITENUTO:** necessario emanare disposizioni relative alla sicurezza nell'uso delle spiagge e del mare con riferimento alle attività balneari e disciplinarne l'esercizio – per i profili su di esse incidenti – della navigazione da diporto, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del circondario marittimo di Terracina, che comprende il territorio dei Comuni di Terracina, San Felice Circeo, Sabaudia e Latina;
- VISTI:** il Decreto Legislativo n.4 del 9 gennaio 2012 ed il D.P.R. n.1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'esercizio della pesca marittima;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n.171 del 18 luglio 2005 “*Codice della navigazione da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE a norma dell'art.6 della Legge n.172 del 8 luglio 2003*”, modificato ed integrato con Decreto Legislativo n.229 del 3 novembre 2017;
- VISTO:** il D.M. n.146 del 29 luglio 2008 recante il Regolamento di attuazione dell'art.65 del Decreto Legislativo n.171 del 18 luglio 2005;
- VISTO:** l'art.104 del Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998;
- VISTE:** le Circolari prot. n.5171242 in data 7 maggio 1994, n.5171080 in data 10 aprile 1995 e n.5171328 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto “*disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione*”;
- VISTO:** il dispaccio prot. n.1465 in data 06 luglio 2000 dell'Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo;
- VISTO:** l'art.8 della Legge n.172 del 08 luglio 2003 – Ordinanze di polizia marittima;

- VISTO:** il dispaccio prot. n.82/046235 datato 24 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
- VISTO:** il dispaccio prot. n.82/022399 in data 22 marzo 2001 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO:** il dispaccio prot. n.82/022468 in data 03 aprile 2002 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO:** la Legge Regionale n.13 del 06 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni recante *"l'organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale n.14 del 06 agosto 1999"*;
- VISTO:** il Regolamento di disciplina del diporto nautico del Circondario marittimo di Terracina approvato con Ordinanza n.33/2011 del 20 maggio 2011;
- VISTO:** il D.P.R. n.37 del 13 febbraio 2002 che ha individuato i nuovi limiti del Compartimento marittimo di Gaeta;
- VISTO:** il dispaccio prot. n.40701 in data 03 maggio 2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTE:** le Ordinanze di sicurezza balneare n.30/2017 del 28 aprile 2017 e n.57/2014 del 29 maggio 2014 dell'Ufficio circondariale marittimo di Terracina;
- VISTO:** il Decreto del Ministero della Salute recante *"Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita"*;
- VISTE:** le note prot. n.27905 in data 06 settembre 2012, prot. n.3949 in data 08 febbraio 2013 e prot. n.10326 in data 05 aprile 2013, relativamente all'armonizzazione delle Ordinanze di sicurezza balneare e Diporto Nautico dei Circondari marittimi;
- VISTO:** il Decreto Legge del 13 settembre 2012, n. 158, c.d. "Decreto Balduzzi", convertito, con modifiche, con Legge del 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
- VISTO:** il dispaccio prot. n.103966 in data 29 agosto 2016 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – "Sistemi di salvataggio aggiuntivi in mare";
- CONSIDERATA:** la riunione, tenutasi in data 12 marzo 2019 presso la Capitaneria di porto di Gaeta, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti dei Comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina, avente ad oggetto "Mappatura della costa laziale", nel corso della quale si è proceduto a discutere l'opportunità di apportare alcune modifiche alla precedente Ordinanza di sicurezza balneare n.30/2017 del 28 aprile 2017.

- CONSIDERATI:** gli esiti della riunione di coordinamento direzionale svolta in data 07 dicembre 2018, presso la Capitaneria di porto di Fiumicino.
- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti degli arenili in genere;
- RITENUTO:** pertanto, necessario e doveroso disciplinare il servizio di assistenza e di salvataggio sulle spiagge e nel mare territoriale del Circondario marittimo di Terracina, onde garantire l'effettività della tutela dei predetti diritti fondamentali dei bagnanti, intesi come persone;
- VISTI:** gli artt. 17, 28, 30, 61, 81, 1161, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione,

ORDINA

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte alla disciplina, ai fini della sicurezza marittima, della balneazione e delle attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di Terracina durante la stagione balneare.
2. Sono esclusi gli aspetti legati all'utilizzo, alla fruizione ed alla gestione delle aree demaniali marittime, compresi la determinazione della durata della stagione balneare e gli orari di esercizio balneare delle strutture turistico-ricreative, di competenza della Regione Lazio e delle Amministrazioni Comunali, che ne provvedono alla regolamentazione con distinti atti.
3. Per gli aspetti propri della navigazione da diporto, si rimanda al "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Terracina" approvato con Ordinanza n.33/2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

Art. 2 – Zone di mare riservate alla balneazione e fascia di sicurezza

1. La fascia di mare antistante la costa frequentata da bagnanti, fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia è normalmente destinata alla balneazione, salva diversa disposizione. In presenza di coste rocciose o a picco sul mare detta distanza è ridotta a 100 metri dalla costa.
2. Nelle zone di cui al punto precedente durante l'orario di balneazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, è vietato l'ancoraggio, l'ormeggio ed il transito di qualsiasi unità, compresi tavole a vela (windsurf), Kitesurf e Surf da onda. E', tuttavia, consentito, esclusivamente ai sottoelencati tipi di natanti di circolare entro i 200 metri dalla battigia a condizione che vengono usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti, nonché collisioni con altri scafi: - natanti da spiaggia a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, standing up pudding (SUP) e simili, comunque non provvisti di propulsione a motore e/o vela.

3. La successiva fascia di mare compresa tra i 200 ed i 250 metri della battigia e quella compresa tra i 100 ed i 150 metri dalle coste rocciose ed a picco sul mare durante l'orario di balneazione è interdetta, salvo i casi di forza maggiore, alla balneazione, alla navigazione, all'ancoraggio ed alla pesca comunque effettuata.

4. Dai divieti di cui ai punti precedenti sono escluse le unità navali delle pubbliche Amministrazioni, in servizio di istituto, nonché quelle che effettuano i campionamenti delle acque, ai fini della balneazione, eseguiti in aderenza al contenuto del DPR 470/1982 e successive modifiche. Ai fini del riconoscimento tali mezzi devono riportare la seguente scritta chiaramente leggibile: "Servizio campionamento", qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento devono, inoltre, tenersi alla distanza di almeno 10 metri da eventuali bagnanti.

Sono, altresì, esclusi, limitatamente al divieto di navigazione di cui al precedente comma 3, i natanti da spiaggia a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, standing up pudding (SUP) e simili, comunque non provvisti di propulsione a motore e/o vela, per la sola tratta necessaria al superamento della fascia di sicurezza.

5. Il nuotatore/bagnante che si trovi al di fuori della zona di mare di cui al precedente comma 1 (zone di mare riservate alla balneazione) dovrà utilizzare il segnalamento previsto per l'attività subacquea.

Art. 3 - Zone di mare vietate alla balneazione

1. La balneazione è vietata:

- nei porti;
- nel raggio di 200 metri in prossimità delle strutture per la nautica da diporto (banchine, pontili galleggianti, porti turistici, punti di ormeggio, approdi turistici, ecc.);
- nel raggio di metri 200 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano in corso lavori ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi, per un raggio di 200 metri;
- a meno di 500 metri dalle navi alla fonda;
- a meno di 100 metri dalle zone in cui sfociano i fiumi, canali e collettori di qualsiasi genere;
- all'interno dei corridoi di lancio, negli specchi acquei, opportunamente segnalati e delimitati, assentiti in concessione per altre attività, nonché nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze;
- nei coni di atterraggio delle navi, qualora previsti dall'Autorità marittima;
- nelle zone destinate alla mitilicoltura ed acquacoltura.

Art. 4 - Corridoi di lancio e di atterraggio

1. I concessionari e/o i gestori di strutture o aree turistico-ricreative dedite all'esercizio di attività nautiche (noleggio e locazione di unità da diporto, scuola vela, etc.) devono predisporre appositi corridoi di lancio ed atterraggio per unità a motore, a vela o con motore ausiliario (comprese tavole a vela e moto d'acqua). I soggetti indicati al successivo art. 7 che non intendono esercitare dette attività nautiche, hanno comunque la facoltà di installare tali corridoi di lancio ed atterraggio.

2. I predetti corridoi devono possedere i seguenti requisiti:
- a) una larghezza compresa tra i 15 ed i 20 metri;
 - b) profondità pari a 250 metri, se antistante la battigia, ed a 150 metri, se antistante coste rocciose ed a picco sul mare;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore rosso o arancione, collegati a sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 50 metri l'uno dall'altro, sino al limite di 250 (duecentocinquanta) metri;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) all'inizio del corridoio, lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile, redatto in più lingue come disposto nel successivo articolo art. 8, indicante *"CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE"*.
3. Dell'avvenuto posizionamento dei corridoi, debitamente autorizzato dalla competente Amministrazione Comunale, deve essere data comunicazione all'Autorità Marittima entro 48 ore.
4. I Corridoi di lancio e di atterraggio non dovranno costituire pericolo e/o intralcio per la navigazione e la balneazione, pertanto, sarà oggetto di valutazione anche la presenza di ulteriori corridoi di lancio/atterraggio già autorizzati/installati siti in prossimità di quelli oggetto di istanza.
5. Tutte le unità, a vela ed a motore (comprese moto d'acqua e tavole a vela), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza, mantenendo una navigazione in dislocamento ed alla minima velocità di governo, comunque non superiore a 3 nodi. In ogni caso le unità devono procedere in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche ed ogni altra situazione di disturbo per i bagnanti.
6. I requisiti dei corridoi di lancio per la partenza e l'atterraggio dei kitesurf sono indicati all'articolo 4 del "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Terracina" approvato con Ordinanza n.33/2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
7. E' vietato l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità all'interno dei corridoi.

Art. 5 - Uso degli specchi acquei all'interno della zone riservate alla balneazione per attività sportive/ricreative, per il posizionamento di gonfiabili ed altri usi.

1. I soggetti debitamente autorizzati dal Comune competente a posizionare gonfiabili ed a riservare specchi acquei, per usi diversi dalla balneazione, comprese le attività sportive/ricreative, devono avere cura di segnalare adeguatamente e separare detti spazi da quelli destinati ai bagnanti.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 hanno l'obbligo di rendere noti, mediante apposita cartellonistica, eventuali divieti e/o prescrizioni vigenti per gli specchi acquei di cui al presente articolo.

Art. 6 – Disciplina della pesca

E' vietato:

- L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare dei 250 metri dalla battigia e dei 150 metri dalle coste rocciose ed a picco durante l'orario di balneazione;
- L'esercizio della pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del litorale di giurisdizione, frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva;
- Attraversare le zone frequentate dai bagnanti a terra e a mare con un'arma subacquea carica;
- L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca all'interno dei corridoi di lancio, negli specchi acquei, opportunamente segnalati e delimitati, assentiti in concessione per altre attività e nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

CAPO II – DISCIPLINA DELLE SPIAGGIE E DELLE STRUTTURE BALNEARI

Art. 7 - Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica ai Comuni Costieri ed a chiunque gestisce, a qualsiasi titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti, spiagge libere attrezzate, con servizi o in convezione), complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, colonie marine, arenili asserviti e spiagge libere, concessioni demaniali marittime per posizionamento di ombrelloni e lettini e/o sdraio – per quanto applicabile – frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti.

2. I soggetti di cui al precedente comma devono adempiere agli obblighi individuati dal presente capo, contestualmente all'apertura e per tutta la durata dell'esercizio durante la stagione balneare, e comunque entro i termini di apertura e chiusura delle attività, imposti dalle civiche amministrazioni con le relative ordinanze balneari.

Art. 8 – Cartellonistica

La cartellonistica di cui è fatto obbligo di apposizione ai sensi della presente Ordinanza, deve essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in lingua italiana, in lingua inglese ed in una lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco, oltre che in un'ulteriore lingua, eventualmente extracomunitaria, da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone.

Art. 9 – Limiti e segnalamenti

1. La zona di mare individuata dall' art. 2, comma 3, - fascia di sicurezza - deve essere segnalata dai soggetti di cui all'articolo 7, mediante i gavitelli biconici di colore rosso o arancione saldamente ancorati al fondale emergenti non meno di 30 centimetri al livello dell'acqua e posti a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro posti parallelamente alla linea di costa, comunque in corrispondenza delle estremità del fronte mare dell'esercizio e nel numero minimo di due. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti qualora installino le boe delimitanti le zone riservate alla balneazione.

2. La zona di mare individuata dall' art. 2, comma 1, - riservata alla balneazione - deve essere segnalata dai soggetti di cui all'articolo 7 con il posizionamento di gavitelli biconici di colore bianco, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di 30 centimetri dal

livello dell'acqua e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, comunque in corrispondenza delle estremità del fronte a mare dell'esercizio e nel numero minimo di due.

3. Qualora i Comuni non pongano in essere il sistema di segnalazione di cui al comma precedente, devono apporre un adeguato numero di cartelli, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8, recanti la seguente dicitura: *"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 dalla costa) NON SEGNALATO"*.

4. Il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto (1,60 metri di profondità) - acque sicure - deve essere segnalato dai soggetti di cui all'articolo 7 mediante apposizione di un cartello, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8, apposto su idoneo supporto ben fissato sul fondo del mare e recante la dicitura *"ATTENZIONE, LIMITE ACQUE SICURE – MT. 1,60 DI PROFONDITA' "*, oppure con gavitelli di colore bianco con la dicitura *"LIMITE ACQUE SICURE"* in almeno due lingue (italiano e inglese).

5. Qualora i Comuni non pongano in essere il sistema di segnalazione di cui al comma precedente, devono apporre un adeguato numero di cartelli, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8, recanti la seguente dicitura: *"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (BATIMETRICA METRI 1,60) NON SEGNALATO"*.

6. I soggetti obbligati al posizionamento devono:

- vigilare sugli eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo – nel caso – al loro riposizionamento con immediatezza, ovvero, previo avviso all'Autorità Marittima del luogo, non appena cessata la causa che ne ha determinato lo spostamento, ponendo comunque in essere ogni azione utile atta ad informare i bagnanti;
- nel caso di rimozione/deterioramento dei cartelli, effettuare l'immediato ripristino. Qualora, nell'immediatezza, non si disponga di idonea cartellonistica sostitutiva, previo avviso all'Autorità Marittima del luogo, si dovrà provvedere a mezzo di cartellonistica provvisoria che dovrà comunque riportare tutti gli elementi informativi necessari.

Art. 10 - Servizio di salvamento

1. Negli orari di esercizio balneare i soggetti di cui all'articolo 7 – anche se le strutture insistono in zone di mare dichiarate non balneabili dalle competenti Autorità - devono garantire un servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti, con almeno una postazione presidiata da un assistente abilitato al salvataggio ogni 100 metri di fronte a mare o frazione. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, moli, etc.) impediscono o limitano la visibilità dello specchio acqueo antistante il fronte a mare dell'esercizio, il numero delle postazioni deve essere incrementato in modo da vigilare sull'intero tratto interessato.

I soggetti di cui all'articolo 7 che si avvalgono di terzi per la predisposizione del servizio di salvataggio ed assistenza bagnanti, ad esclusione dei Comuni costieri che affidano la gestione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, ovvero affidamenti diretti, sono comunque responsabili del servizio, fatto salvo il ricorso al servizio di salvataggio collettivo di cui al successivo articolo 14.

2. Qualora all'interno dell'esercizio (o di più esercizi) siano organizzate manifestazioni, eventi, o iniziative di qualunque natura al di fuori dell'orario di balneazione che comportino, implicino o comunque lascino prevedere l'utilizzo dello specchio acqueo antistante l'esercizio a fini di

balneazione, il servizio di salvamento deve essere mantenuto per l'intera durata dell'evento nelle forme previste dalla presente Ordinanza.

3. Fermo restando che durante la stagione balneare i soggetti di cui all'articolo 7 devono obbligatoriamente garantire un servizio di salvataggio e di assistenza ai bagnanti secondo le modalità stabilite nella presente Ordinanza, nei periodi di esercizio balneare non compresi tra il 01 giugno ed il 15 settembre, hanno facoltà nelle fasi di minore affluenza di bagnanti di organizzare il servizio con almeno una postazione presidiata da n.1(uno) assistente abilitato al salvataggio ogni 150 mt. di fronte mare o frazione. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, moli, etc.) impediscono o limitano la visibilità dello specchio acqueo antistante il fronte a mare dell'esercizio, il numero delle postazioni deve essere incrementato in modo da vigilare sull'intero tratto interessato.

4. A bordo di piscine o vasche, adibite alla balneazione ed insistenti - anche in parte - su aree demaniali marittime, durante l'orario d'apertura deve sempre essere presente almeno un assistente abilitato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli stabilimenti balneari.

5. Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi in posizione idonea a garantire una totale visibilità dello specchio acqueo da vigilare (ove necessario ed opportuno, è auspicabile l'installazione di una torretta di salvamento amovibile, da utilizzare secondo il prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente – condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc. -) e segnalata in modo tale da essere facilmente identificabile, devono essere permanentemente disponibili:

- un binocolo, un megafono, un salvagente anulare ed uno tipo torpedo/ baywatch con annessa sagola galleggiante;
- 1 rullo, con almeno 300 metri di cavo galleggiante, munito di idonei sistemi per imbracatura (ad esempio cintura o bretelle);
- le bandiere di comunicazione bianca, rossa e gialla ed un pennone di idonea altezza per il loro posizionamento;
- un natante tipo pattino/ moscone idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio, con scafo dipinto di rosso, recante la scritta "SALVATAGGIO" a lettere bianche di adeguate dimensioni nonché il nominativo dell'esercizio responsabile dell'unità. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi e deve essere:
 - dotata di n. 2 salvagenti anulari di cui almeno uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 50 metri;
 - dotata di un mezzo marinaio o gaffa;
 - dotata di un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi;
 - posizionata, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante o sulla battigia pronta per l'impiego in caso di necessità.

6. Presso la battigia, alle estremità del fronte a mare dell'esercizio e comunque nel numero di uno ogni 50 metri, devono essere posti dei salvagenti anulari dotati di sagola galleggiante lunga almeno 50 metri.

7. Sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento nei modi previsti dagli artt.10 e 14, i Comuni costieri devono

posizionare all'ingresso ed in più punti dell'arenile interessato, un idoneo numero di cartelli – in materiale resistente alle intemperie – riportanti la seguente dicitura: “**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**”; la stessa deve essere ben visibile e redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena, araba ed ogni altra ritenuta opportuna dalla civica Amministrazione territorialmente competente, secondo il format concordato con A.N.C.I. Lazio e in allegato alla presente ordinanza (*Allegato “1”*). Le competenti civiche Amministrazioni provvederanno, altresì, ad effettuare il controllo sulla permanenza degli stessi cartelli durante la stagione balneare, nonché ad attivarsi per l'immediato ripristino in caso di rimozione/deterioramento.

Art. 11 - Bandiere di comunicazione

1. Le bandiere di comunicazione devono essere issate sugli appositi pennoni per indicare le seguenti condizioni:

- Bandiera bianca: segnala che il servizio di salvataggio è operativo e che le condizioni meteo sono ideali e sicure per la balneazione
- Bandiera gialla: segnala l'obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento
- Bandiera rossa: segnala balneazione pericolosa per cattivo tempo e/o altre situazioni di pericolo o per assenza del servizio di salvataggio anche per termine dell'orario di balneazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 7 devono verificare l'avvenuta esposizione dell'idonea bandiera in base alle condizioni presenti nonché l'immediata sostituzione in caso di mutamento delle stesse.

3. Presso ogni esercizio deve essere affisso, in luogo ben visibile, un cartello, predisposto secondo le modalità di cui al precedente art. 8, indicante il significato delle bandiere di segnalazione. Tale cartello deve essere, in ogni caso, apposto sul luogo della postazione di salvataggio.

4. Gli avvisi di pericolo, corrispondenti al significato della bandiera esposta, devono essere chiaramente ripetuti più volte, nell'arco della giornata, anche per altoparlante/megafono (possibilmente in più lingue tra cui, almeno, l'Italiano e l'Inglese).

Art. 12 – Assistente bagnanti

1. L'assistente bagnanti, ai sensi dell'art. 359, 2° comma, del Codice Penale, adempie un servizio di pubblica necessità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia, per quanto ragionevole, omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo. Egli risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza.

2. L'assistente bagnanti deve:

- essere munito di brevetto di abilitazione in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto, dalla Società di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico;
- indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca ben visibile che ne identifichi la funzione (ad esempio “SALVATAGGIO”);

- essere munito delle seguenti dotazioni individuali: fischietto, un paio di pinne, maschera con snorkel, mascherina di respirazione bocca a bocca. Ai fini di una maggiore tutela degli stessi assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso, può essere utilizzato un giubbotto di salvataggio di tipo conforme ed un casco protettivo di sicurezza (ad es. in prossimità di litorali rocciosi, pennelli, moli ecc..) di colore rosso;
- durante l'orario di balneazione, prestare il proprio servizio per l'intera durata del proprio turno senza svolgere altre attività o mansioni od assentarsi senza sostituzione con altro operatore abilitato;
- stazionare presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia, ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio;
- portare a conoscenza dei bagnanti eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato nelle strutture balneari/spiagge libere di competenza;
- prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (annegamenti, malori, congestioni, lesioni, etc.) nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite.

Art. 13 - Locale e dotazioni di primo soccorso

1. Durante la stagione balneare, i soggetti di cui all'articolo 7 devono dotarsi del seguente materiale, da tenere in apposito ed idoneo locale o in area ombreggiata e delimitata che all'occorrenza devono essere adibiti a primo soccorso, ed esattamente:

- due bombole di ossigeno medicale, da almeno un litro cadauna;
- due maschere per ossigenoterapia di cui una misura adulti ed una di tipo pediatrico;
- un dispositivo di barriera per la respirazione bocca-bocca tipo "pocket mask" o similari;
- un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
- occorrente per far fronte a piccole ferite, ustioni, punture di insetti o altro;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
- dotarsi di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno del proprio esercizio, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso, secondo quanto disciplinato dal Decreto Interministeriale recante *"Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita"* emanato in ottemperanza dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 *"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"*, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2012, n. 189. Il presente comma si applica anche alle attività balneari esercitate sulle spiagge libere, secondo quanto stabilito nel predetto Decreto.

Art. 14 - Servizio di salvataggio collettivo

1. I soggetti di cui all'articolo 7 della presente Ordinanza, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, hanno facoltà di assicurare, fermo restando l'obbligo delle prescritte dotazioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, il servizio di salvamento anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Terracina, che preveda:

- a) le generalità del rappresentante del raggruppamento, il numero dell'utenza telefonica dove lo stesso è reperibile, indirizzo e-mail, eventuale indirizzo pec, e copia della visura camerale aggiornata qualora trattasi di persona giuridica;
- b) un adeguato numero di postazioni di salvamento, in punti ben determinati della costa, tenuto conto di eventuali particolari conformazioni della stessa e della normale affluenza dei bagnanti;
- c) la turnistica ed il numero degli addetti;
- d) i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli esercizi per i quali si intende organizzare il servizio e presso i quali saranno ubicate le singole postazioni di salvataggio;
- e) l'indicazione dell'ubicazione dei locali adibiti a primo soccorso;
- f) l'elenco delle unità a motore e la loro dislocazione e l'eventuale numero di natanti;
- g) la comunicazione ex articolo 68 del Codice della Navigazione;
- h) la data di inizio e fine del servizio di salvataggio collettivo;
- i) la sottoscrizione del piano da parte dei soggetti aderenti;
- j) l'elenco puntuale dei servizi e delle dotazioni fornite.

3. Per le dotazioni ed i servizi resi dal rappresentante del raggruppamento e riportate nel piano di salvataggio collettivo approvato, è responsabile lo stesso rappresentante, che ne risponde anche quale soggetto obbligato in solido.

4. In caso di mancata approvazione dei piani da parte di quest'Ufficio Circondariale Marittimo, come pure nel caso di mancato accordo nella ripartizione delle postazioni o di recesso dall'adesione al piano, ciascun esercizio dovrà disporre di un proprio servizio di salvamento ai sensi dell'articolo 10 della presente Ordinanza.

5. Ciascun esercizio, qualora abbia avviato l'apertura stagionale anticipatamente rispetto alla data di inizio del servizio di salvataggio collettivo, ovvero si protragga oltre il suo termine, dovrà disporre di un proprio servizio di salvamento ai sensi dell'articolo 10 della presente Ordinanza.

Art. 15 - Utilizzo delle moto d'acqua e delle attrezzature a propulsione elettrica, adibite al salvamento

1. È data facoltà ai soggetti di cui all'articolo 7 della presente Ordinanza di impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui al precedente articolo 10, una moto d'acqua (*acqascooter*) alle seguenti condizioni:

- presentare all'Autorità Marittima una comunicazione relativa all'utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento, nella quale siano indicati:
 - a) i nominativi e i titoli - *patente nautica e brevetto di assistente bagnante* - del personale da impiegare;
 - b) le caratteristiche e le dotazioni della moto d'acqua;
 - c) le modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
 - d) la polizza assicurativa (*da allegare in copia*) dell'unità che, oltre a prevedere la copertura per Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
- installare un idoneo corridoio di lancio.

2. Le moto d'acqua devono essere destinate in via esclusiva all'attività di salvamento, senza essere impiegate in attività di pattugliamento. Inoltre, devono:

- essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
- essere dotate di VHF marino e di barella per il salvamento omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;
- riportare la dicitura "SALVATAGGIO" ed il nominativo dell'esercizio;
- essere posizionate, durante l'apertura dello stabilimento, sulla battigia unitamente al pattino e tenute pronte ed efficienti per l'impiego in caso di necessità;
- il personale a bordo della moto d'acqua dovrà indossare il giubbotto di salvataggio ed un casco omologato per sport acquatici.

3. E' altresì consentito, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui al precedente articolo 10, l'utilizzo di attrezzature a propulsione elettrica, certificata/omologata per il servizio cui è destinata, da impiegare con operatore o radiocomandate, atte al recupero rapido e all'immediato soccorso dei bagnanti in difficoltà, previo corso di familiarizzazione del personale di salvataggio con le medesime attrezzature, i cui nominativi ed i mezzi impiegati dovranno essere comunicati all'Autorità Marittima;

4. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnante, in funzione della situazione contingente (*condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti, ecc.*).

Art. 16 – Scheda di rilevazione incidenti, censimento risorse di salvamento e check-list di autocontrollo.

1. I soggetti di cui all'articolo 7, in qualità di responsabili del servizio di salvataggio, ovvero i soggetti da questi incaricati, devono:

- compilare ed inviare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina la "scheda di rilevamento risorse di salvataggio" (*Allegato "2"*) anche via e-mail all'indirizzo ucterracina@mit.gov.it entro 10 giorni dall'emanazione della presente Ordinanza

ovvero prima dell'apertura dell'esercizio nonché aggiornarla tempestivamente ad ogni variazione;

- compilare ed inviare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina la "scheda di pronto intervento" (*Allegato "3"*) - da compilarsi qualora vi sia stata una attività di soccorso - anche via e-mail all'indirizzo ucterracina@mit.gov.it entro 24 ore dall'evento.

3. Come strumento di ausilio è stata predisposta una check-list di autoverifica e controllo (*Allegato "4"*) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, un sussidio per i titolari degli esercizi alla verifica della sussistenza di alcune predisposizioni in materia di sicurezza e di norme sull'utilizzo e la gestione delle aree demaniali marittime.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17– Destagionalizzazione

1. I soggetti di cui all'articolo 7, qualora autorizzati dai Comuni costieri ad esercitare le proprie attività anche nel periodo invernale, sono tenuti, al di fuori della stagione balneare, a:

- inalberare una bandiera rossa ed esporre in modo ben visibile un apposito cartello, realizzato in materiale resistente alle intemperie, recante la dicitura "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO", redatto in lingua italiana, in lingua inglese ed in una lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco, oltre che in un'ulteriore lingua, eventualmente extracomunitaria, da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone;

Il presente punto non si applica in caso di predisposizione del servizio di salvamento, limitatamente al periodo di espletamento del servizio.

- disporre delle attrezzature e dei materiali previsti dall'art.10 comma 6 della presente Ordinanza;
- disporre delle dotazioni individuali previste per l'assistente bagnanti e citate all'art.12 comma 2 punto 3 della presente Ordinanza;
- predisporre idoneo locale e dotazioni di primo soccorso secondo le modalità previste dall'art. 13 della presente Ordinanza;
- in caso di incidenti o qualora vi sia stata attività di soccorso, compilare ed inviare all'Autorità Marittima del luogo la "scheda di pronto intervento" secondo le modalità previste dall'art.16 comma 1 punto 2 della presente Ordinanza.

2. Qualora le attività di cui al precedente comma 1, anche in occasione di manifestazioni, eventi, o iniziative di qualunque natura, comportino, implicino o lascino prevedere l'utilizzo dello specchio acqueo antistante l'esercizio a fini di balneazione, i soggetti di cui all'articolo 7, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, dovranno predisporre un servizio di salvamento, secondo le modalità prescritte dall'articolo 10, per tutta la durata dell'evento e, comunque, sempre durante gli orari di esercizio delle attività.

3. Salvo quanto disciplinato dal precedente comma 2, la predisposizione di un servizio di salvamento, per quanto auspicabile, è facoltativa.

Art. 18 – Divieti di carattere generale

1. Fermo restando le disposizioni degli articoli precedenti relative alle zone di mare riservate ai bagnanti ed alla fascia di sicurezza, tutte le unità da diporto durante la stagione balneare non devono superare la velocità di 10 (dieci) nodi e, comunque, navigare in dislocamento nella zona di mare per una distanza di 1000 metri dalla battigia e/o di 500 metri dalle coste rocciose a picco.
2. E' fatto divieto a tutte le unità di ormeggiarsi alle boe e/o gavitelli installati in ottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza.
3. E' vietato con qualsiasi tipo di aeromobile - ad eccezione dei mezzi autorizzati, di Stato e/o di soccorso - sorvolare a quota inferiore a metri 300 lo specchio acqueo fino a 250 metri dalla costa nonché ammararvi ovvero decollarvi;

Art. 19 – Fascia di battigia strumentale al soccorso

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e, pertanto, deve essere libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, imbarcazioni, ecc...). Eventuali legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni e/o impedimento allo svolgimento del servizio di salvamento.

Art. 20 – Disposizioni finali


1. La presente Ordinanza, abroga e sostituisce le Ordinanze n. 30/2017 e 57/2014 di questo Comando. Essa deve essere esposta per l'intera stagione balneare, a cura dei soggetti indicati all'articolo 7, all'ingresso di tutti gli esercizi in luogo ben visibile all'utenza ed essere resa compiutamente consultabile a semplice richiesta di chiunque lo desideri. Parimenti devono essere affissi in punti ben visibili, i numeri telefonici dei servizi di emergenza di seguito indicati:

- 1530 Guardia costiera emergenza in mare;
- 112 Carabinieri;
- 113 Polizia di stato;
- 115 Vigili del Fuoco;
- 118 Emergenza sanitaria.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza in vigore dalla data odierna. Le eventuali violazioni saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1231, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ai sensi del Decreto Legislativo n.171/2005 (Codice della nautica da diporto) e ss.mm.ii., ed in base ad ogni altra normativa vigente e pertinente.

Terracina, 19/04/2019

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V.(CP)  POERIO



LOGO
COMUNE




ATTENZIONE!

BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO



WARNING!

BATHING NOT SAFE FOR LACK OF RESCUE SERVICE




ACHTUNG!

NICHT SICHERES BADEN FÜR MANGEL AN RETTUNG SERVICE



ATTENTION!

BAIGNADE PAS SÛR POUR MANQUE DE SERVICE DE SAUVETAGE



¡ATENCIÓN!

BAÑO NO SEGURO PARA LA FALTA DE SERVICIO DE RESCATE




ATENȚIE!

SCĂLDAT NU SIGUR PENTRU LIPSA DE SERVICIU DE SALVARE



انتبه!

الاستحمام يست آمنه لعدم وجود خدمة الإنقاذ





Ministero dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
TERRACINA

Stabilimento balneare/spiaggia libera denominato _____ località _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento/ struttura balneare/colonia/spiaggia libera:

TITOLARE	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società) Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ () in via _____ n° _____
	Denominazione dello stabilimento balneare _____
	Colorazione degli ombrelloni _____
	Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____
	Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____
<input type="checkbox"/> Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima	

Parte da compilare a cura degli/ll'addetti/o alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:

ASSISTENTI BAGNANTI	• Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____	
	<i>Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:</i>	
	• Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____	
	• Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____	

MEZZI NAUTICI	• Tipo di mezzo nautico a disposizione _____ modello _____ matricola _____ motore _____ cv/kw _____ matricola motore _____ Eventuale Autorizzazione all'utilizzo del mezzo nautico _____
	• Generalità e qualifica del conduttore del mezzo nautico: Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa del conduttore del mezzo nautico _____ Recapito telefonico di rete mobile del conduttore del mezzo nautico _____
	• Generalità e qualifica del conduttore del mezzo nautico: Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa del conduttore del mezzo nautico _____ Recapito telefonico di rete mobile del conduttore del mezzo nautico _____
	• Generalità e qualifica responsabile/proprietario del mezzo nautico Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ _____ in via _____ n° _____ Recapito telefonico di rete fissa del responsabile/proprietario del mezzo nautico _____ Recapito telefonico di rete mobile del responsabile/proprietario del mezzo nautico _____

Firme del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma del conduttore del mezzo nautico

Firma dell'assistente bagnanti



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
Guardia Costiera
Terracina

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PRONTO INTERVENTO

<i>STRUTTURA BALNEARE</i>	
<i>LOCALITA'</i>	
<i>COMUNE</i>	
<i>DATA</i>	
<i>ORA</i>	
<i>LUOGO INTERVENTO</i>	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri.....
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
<i>STATO DEL MARE</i>	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SESSO ETA' M F	
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE	<input type="checkbox"/> ALTRO.....
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)
ANNOTAZIONI	
Nome assistente bagnanti compilatore (da scrivere in modo leggibile)	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

04019 - Via del Molo, 4 Terracina (LT)
Telefono/Telefax: 0773/720060-0773/720061
ucterracina@mit.gov.it - cp-terracina@pec.mit.gov.it

Check List

STABILIMENTI BALNEARI

DATI VERIFICATORI

Verificatore 1 - Nome, Cognome e qualifica <input type="text"/>	Ente Verificatore <input type="text"/>
Verificatore 2 - Nome, Cognome e qualifica <input type="text"/>	Data - Ora Verifica <input type="text"/>

DATI GENERALI

Nome Stabilimento/Struttura/Sigla Fascicolo Concessione <input type="text"/>
Comune - Località - Indirizzo <input type="text"/>
Generalità Concessionario/Responsabile <input type="text"/>
Generalità eventuale soggetto che ha presenziato alle operazioni di controllo/accertamento <input type="text"/>
Note varie <input type="text"/>

Legenda:

OK: *Controllo effettuato con esito positivo*
NO: *Controllo effettuato con esito negativo*

CONTROLLO		ESITO		Note
ASSISTENTE BAGNANTI				
1	L'assistente bagnanti staziona presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia, ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio. (Art. 12.2 comma 5 dell'Ordinanza)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	
2	L'assistente bagnanti presta il proprio servizio per l'intera durata del proprio turno senza svolgere altre attività o mansioni od assentarsi senza sostituzione con altro operatore abilitato. (Art. 12.2 comma 4 dell'Ordinanza)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	
3	L'assistente bagnanti è munito di brevetto di abilitazione in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto, dalla Società di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico. (Art. 12.2 comma 1 dell'Ordinanza)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	
4	L'assistente bagnanti indossa una maglietta di colore rosso con la scritta bianca ben visibile che ne identifichi la funzione (ad esempio "SALVATAGGIO"). (Art. 12.2 comma 2 dell'Ordinanza)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	
5	L'assistente bagnanti è munito delle seguenti dotazioni individuali: <ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO un fischietto; • <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO un paio di pinne; • <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO una maschera con snorkel; • <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO una mascherina di respirazione bocca a bocca; • <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO (*) un giubbotto di salvataggio di tipo conforme ed un casco protettivo di sicurezza (ad es. in prossimità di litorali rocciosi, pennelli, moli ecc..) di colore rosso. (Art. 12.2 comma 3 dell'Ordinanza)			(*)ATTENZIONE: il giubbotto di salvataggio di tipo conforme ed il casco protettivo di sicurezza di colore rosso sono facoltativi e non obbligatori.
6	L'assistente bagnanti conosce l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato nelle strutture balneari/spiagge libere di competenza. (Art. 12.2 comma 7 dell'Ordinanza)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	
7	(*) A bordo di piscine o vasche è presente almeno un assistente abilitato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli stabilimenti balneari. (Art. 10.4 dell'Ordinanza)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	(*)ATTENZIONE: effettuare questo controllo solo in presenza di piscine o vasche adibite alla balneazione ed insistenti - anche in parte - su aree demaniali marittime.
8	Presso la battigia, alle estremità del fronte a mare dell'esercizio e comunque nel numero di uno ogni 50 metri, sono posti dei salvagenti anulari dotati di sagola galleggiante lunga almeno 50 metri. (Art. 10.6 dell'Ordinanza)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	
POSTAZIONE ASSISTENTE BAGNANTI				
9	Presenza di almeno una postazione ogni 100 mt. di fronte mare o frazione presidiata da un assistente abilitato al salvataggio. (Art. 10.1 dell'Ordinanza)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	ATTENZIONE: Per particolari conformazioni dell'arenile o della costa (scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, moli, etc.) che impediscono o limitano la visibilità dello specchio acqueo antistante il fronte a mare dell'esercizio, il numero delle postazioni deve essere incrementato, eventualmente anche in consorzio o in altra forma associata con strutture limitrofe, in modo da vigilare sull'intero tratto interessato.

Legenda:

OK: Controllo effettuato con esito positivo
 NO: Controllo effettuato con esito negativo

10	<p>La postazione di salvataggio è ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilità dello specchio acqueo da vigilare (ove necessario ed opportuno, è auspicabile l'installazione di una torretta di salvamento amovibile, da utilizzare secondo il prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente – condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc. -) e segnalata in modo tale da essere facilmente identificabile.</p> <p>(Art. 10.5 dell'Ordinanza)</p>	OK	NO	
11	<p>Presso la postazione di salvataggio è disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> un binocolo; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> un megafono; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> un salvagente anulare; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> un salvagente tipo torpedo/baywatch con annessa sagola galleggiante; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> un rullo, con almeno 300 metri di cavo galleggiante, munito di idonei sistemi per imbracatura (ad esempio cintura o bretelle); <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> bandiere di comunicazione bianca, rossa e gialla ed un pennone di idonea altezza per il loro posizionamento; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Un natante tipo pattino/moscone idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio, con scafo dipinto di rosso, recante la scritta "Salvataggio" a lettere bianche di adeguate dimensioni nonché il nominativo dell'esercizio responsabile dell'unità. <p>(Art. 10.5 dell'Ordinanza)</p>	<p>ATTENZIONE: Se sono presenti il pennone e le bandiere di segnalazione ma queste non sono issate secondo le attuali condizioni meteo ovvero non sono rispettati i relativi obblighi derivanti (es chiusura ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento, etc.) è violato l'art. 11 comma 1 e 2 dell'ord. 36/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina del 19.04.2019</p>		
12	<p>Il natante tipo pattino/moscone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> non è impiegato per altri usi; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> è posizionato, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante o sulla battigia pronta per l'impiego in caso di necessità. <p>(Art. 10.5 dell'Ordinanza)</p>			
13	<p>Sul natante tipo pattino/moscone è disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> n. 2 salvagenti anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 50 metri; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> un mezzo marinaio o gaffa; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi. <p>(Art. 10.5 dell'Ordinanza)</p>			
LIMITI E SEGNALAMENTI				
14	<p>La zona di mare compresa tra i 200 ed i 250 metri della battigia e quella compresa tra i 100 ed i 150 metri dalle coste rocciose ed a picco sul mare denominata fascia di sicurezza è segnalata mediante gavitelli biconici di colore rosso o arancione saldamente ancorati al fondale emergenti non meno di 30 centimetri al livello dell'acqua e posti a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro posti parallelamente alla linea di costa, comunque in corrispondenza delle estremità del fronte mare dell'esercizio e nel numero minimo di due.</p> <p>(Artt. 2.3 e 9.1 dell'Ordinanza)</p>	OK	NO	<p>ATTENZIONE: Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti qualora installino le boe delimitanti le zone riservate alla balneazione.</p>
15	<p>La zona di mare antistante la costa frequentata da bagnanti della profondità di 200 metri dalla battigia e 100 metri da coste rocciose o a picco sul mare riservata alla balneazione è segnalata mediante gavitelli biconici di colore bianco saldamente ancorati al fondale emergenti non meno di 30 centimetri al livello dell'acqua e posti a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro posti parallelamente alla linea di costa, comunque in corrispondenza delle estremità del fronte mare dell'esercizio e nel numero minimo di due.</p> <p>(Artt. 2.1 e 9.2 dell'Ordinanza)</p>	OK	NO	<p>ATTENZIONE: per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, i Comuni, qualora non pongano in essere il sistema di segnalazione mediante gavitelli biconici di colore bianco, dovranno apporre un adeguato numero di cartelli di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in lingua italiana, in lingua inglese ed in una lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco, oltre che in un'ulteriore lingua, eventualmente extracomunitaria, da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone (es. Indiano, Russo, etc.), recanti la seguente dicitura: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 dalla costa) NON SEGNALATO".</p> <p>(Art.9.3 dell'Ord.n.36/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina data 19.04.2019)</p>

Legenda:

- OK: Controllo effettuato con esito positivo
- NO: Controllo effettuato con esito negativo

16	<p>(*) Il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto (1,60 metri di profondità) è segnalato mediante apposizione di un cartello apposto su idoneo supporto ben fissato sul fondo del mare e recante la dicitura "ATTENZIONE, LIMITE ACQUE SICURE – MT 1,60 DI PROFONDITA'" ,oppure con gavitelli di colore bianco con la dicitura "LIMITE ACQUE SICURE" in almeno due lingue (italiano e inglese).</p> <p>(Artt. 8 e 9.4 dell'Ordinanza)</p>	OK	NO	<p>(*)ATTENZIONE: in alternativa al segnalamento con gavitelli di colore bianco è consentito il <u>posizionamento di un cartello</u>, di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in lingua italiana, in lingua inglese ed in una lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco, oltre che in un'ulteriore lingua, eventualmente extracomunitaria, da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone (es. Indiano, Russo, etc.), <u>apposto su idoneo supporto ben fissato sul fondo del mare e recante la dicitura "AT TE NZI ONE , LIMITE AC QUE S IC UR E – MT. 1,6 0 DI P R OF ONDI</u></p>
LOCALE E DOTAZIONI PRIMO SOCCORSO				
17	<p>Esiste un apposito ed idoneo locale o area ombreggiata e delimitata, che all'occorrenza devono essere adibiti a primo soccorso.</p> <p>(Art. 13.1 dell'Ordinanza)</p>	OK	NO	
18	<p>Presso l'apposito ed idoneo locale o presso l'area ombreggiata e delimitata, che all'occorrenza devono essere adibiti a primo soccorso è disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> due bombole di ossigeno medicale, da almeno un litro cadauna; • <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> due maschere per ossigenoterapia di cui una misura adulti ed una di tipo pediatrico; • <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> un dispositivo di barriera per la respirazione bocca-bocca tipo "pocket mask" o similari; • <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie; • <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> occorrente per far fronte a piccole ferite, ustioni, punture di insetti o altro; • <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente; • <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (*) un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno del proprio esercizio, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità. (*) <p>(Art. 13.1 dell'Ordinanza)</p>			<p>(*)ATTENZIONE: La presenza del defibrillatore è auspicabile e non obbligatoria.</p>
CARTELLONISTICA				
19	<p>(*) Posizionamento cartello ben visibile, di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in lingua italiana, in lingua inglese ed in una lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco, oltre che in un'ulteriore lingua, eventualmente extracomunitaria, da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone (es. Indiano, Russo, etc.), indicante "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO DIVIETO DI BALNEAZIONE".</p> <p>(Artt. 4 lett. e) e 8 dell'Ordinanza)</p>	OK	NO	<p>(*)ATTENZIONE: Effettuare questo controllo solo in presenza di un corridoio di lancio/atterraggio.</p>
20	<p>(*) Posizionamento, da parte del Comune, di un adeguato numero di cartelli, di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in lingua italiana, in lingua inglese ed in una lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco, oltre che in un'ulteriore lingua, eventualmente extracomunitaria, da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone (es. Indiano, Russo, etc.), recanti la seguente dicitura "ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (MT. 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO".</p> <p>(Artt. 9.3 e 8 dell'Ordinanza)</p>	OK	NO	<p>(*)ATTENZIONE: Effettuare questo controllo solo su spiagge libere ed in caso di mancanza di gavitelli bionici di colore bianco, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di 30 centimetri dal livello dell'acqua e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, comunque in corrispondenza della libera e estremità del fronte a mare della spiaggia nel numero minimo di due.</p>
21	<p>(*) Posizionamento cartello, di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in lingua italiana, in lingua inglese ed in una lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco, oltre che in un'ulteriore lingua, eventualmente extracomunitaria, da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone (es. Indiano, Russo, etc.), apposto su idoneo supporto ben fissato sul fondo del mare e recante la dicitura "ATTENZIONE, LIMITE ACQUE SICURE – MT. 1,60 DI PROFONDITÀ".</p> <p>(Artt. 9.4 e 8 dell'Ordinanza)</p>	OK	NO	<p>(*)ATTENZIONE: Effettuare questo controllo solo in caso di assenza di gavitelli di colore bianco con la dicitura "LIMITE ACQUE SICURE" in almeno due lingue (italiano e inglese).</p>
22	<p>(*) Posizionamento, da parte del Comune, di un adeguato numero di cartelli, di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in</p>	OK	NO	<p>(*)ATTENZIONE: Effettuare questo controllo solo su spiagge libere ed in caso di assenza di gavitelli di colore bianco con la dicitura "LIMITE ACQUE</p>

Legenda:

OK: **Controllo effettuato con esito positivo**
 NO: **Controllo effettuato con esito negativo**

	lingua italiana, in lingua inglese ed in una lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco, oltre che in un'ulteriore lingua, eventualmente extracomunitaria, da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone (es. Indiano, Russo, etc.), recanti la seguente dicitura "ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (BATIMETRICA MT. 1,60) NON SEGNALATO". (Artt. 9.5 e 8 dell'Ordinanza)				SICURE" in almeno due lingue (italiano e inglese) ovvero di cartello apposto su idoneo supporto ben fissato sul fondo del mare e recante la dicitura "ATTENZIONE, LIMITE ACQUE SICURE MT. 1,60 DI PROFONDITÀ"
23	(* I soggetti incaricati hanno provveduto al ripristino della cartellonistica rimossa o deteriorata? (Artt. 9.6 comma 2 e 8 dell'Ordinanza)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO		(*ATTENZIONE: Effettuare questo controllo solo in caso di presenza di cartellonistica rimossa o deteriorata.
24	(* Posizionamento, da parte del Comune, di un idoneo numero di cartelli, di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in lingua italiana, in lingua inglese ed in una lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco, oltre che in un'ulteriore lingua, eventualmente extracomunitaria, da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone (es. Indiano, Russo, etc.), recanti la seguente dicitura "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". (Artt. 10.7 e 8 dell'Ordinanza)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO		(*ATTENZIONE: Effettuare questo controllo solo su spiagge libere ed in caso di assenza di servizio di salvamento.
25	Posizionamento cartello, di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in lingua italiana, in lingua inglese ed in una lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco, oltre che in un'ulteriore lingua, eventualmente extracomunitaria, da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone (es. Indiano, Russo, etc.), ben visibile ed apposto sul luogo della postazione di salvataggio indicante il significato delle bandiere di segnalazione. (Artt. 11.3 e 8 dell'Ordinanza)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO		ATTENZIONE: Effettuare questo controllo solo in presenza del pennone utilizzato per issare le bandiere di comunicazione.
26	Affissione, in punti ben visibili, dei numeri telefonici di emergenza (118, 1530, 112, 113, 115). (Art. 20.1 dell'Ordinanza)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO		
UTILIZZO DELLE MOTO D'ACQUA PER IL SALVAMENTO					
(*ATTENZIONE: Effettuare questo controllo solo se è presente una moto d'acqua impiegata per il salvamento.					
27	E' stata presentata all'Autorità marittima una comunicazione relativa all'utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento, nella quale siano indicati: a) i nominativi e i titoli <i>patente nautica e brevetto di assistente bagnante</i> del personale da impiegare; b) le caratteristiche e le dotazioni della moto d'acqua; c) le modalità di svolgimento del servizio di salvamento; d) la polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate; (Art. 15.1 comma 1 dell'Ordinanza)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO		
28	E' presente un idoneo corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio della moto d'acqua impiegata per il salvamento. (Art. 15.1 comma 2 dell'Ordinanza)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO		
29	La moto d'acqua è destinata in via esclusiva all'attività di salvamento, senza essere impiegata in attività di pattugliamento. (Art. 15.2 dell'Ordinanza)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO		
30	La moto d'acqua destinata al salvamento possiede le seguenti caratteristiche: • <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO è equipaggiata con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto; • <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO è dotata di VHF marino e di barella per il salvamento omologata da un Ente				

Legenda:

OK: **Controllo effettuato con esito positivo**
NO: **Controllo effettuato con esito negativo**

<p>Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> riporta la dicitura "SALVATAGGIO" ed il nominativo dell'esercizio; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> è posizionata, durante l'apertura dello stabilimento, sulla battigia unitamente al pattino e tenuta pronta ed efficiente per l'impiego in caso di necessità; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> il personale a bordo della moto d'acqua indossa il giubbotto di salvataggio ed un casco omologato per sport acquatici. <p>(Art. 15.2 dell'Ordinanza)</p>		
<p>OBBLIGHI PER I SOGGETTI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO</p> <p>(Comuni costieri e chiunque gestisce, a qualsiasi titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, colonie marine, arenili asserviti e spiagge libere, concessioni demaniali marittime per posizionamento di ombrelloni e lettini e/o sdraio – per quanto applicabile frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti.)</p>		
<p>31 Si è provveduto a compilare ed inviare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina la "scheda di rilevamento risorse di salvataggio", anche via e-mail, entro 10 giorni dall'emanazione della presente ordinanza ovvero prima dell'apertura dell'esercizio nonché ad aggiornarla tempestivamente ad ogni variazione;</p> <p>(Art. 16.1 comma 1 dell'Ordinanza)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>32 (*) Si è provveduto a compilare ed inviare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina la "scheda di pronto intervento", da compilarsi qualora vi sia stata una attività di soccorso anche via e-mail all'indirizzo ucterracina@mit.gov.it entro 24 ore dall'evento;</p> <p>(Art. 16.1 comma 2 dell'Ordinanza)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>(*)ATTENZIONE: Effettuare questo controllo solo se vi sono state attività di soccorso che hanno interessato i luoghi oggetto del presente controllo.</p>
<p>CORRIDOI DI LANCIO E DI ATTERRAGGIO</p> <p>(*)ATTENZIONE: Effettuare questo controllo solo se è presente un corridoio di lancio ed atterraggio</p>		
<p>33 E' presente un corridoio di lancio ed atterraggio.</p> <p>(Art. 4.1 dell'Ordinanza)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>34 Il corridoio di lancio ed atterraggio possiede i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> una larghezza compresa tra 15 e 20 metri; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> profondità pari a 250 metri, se antistante la battigia, ed a 150 metri, se antistante <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> coste rocciose ed a picco sul mare; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> delimitazione costituita da gavittelli di colore rosso o arancione, collegati a sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 50 metri l'uno dall'altro, sino al limite di 250 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (Duecentocinquanta) metri; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavittelli esterni di delimitazione; all'inizio del corridoio, lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile, redatto in più lingue come disposto nel successivo articolo art. 8, indicante "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO DIVIETO DI BALNEAZIONE". <p>(Art. 4.2 dell'Ordinanza)</p>		
<p>35 L'installazione del corridoio di lancio è stata autorizzata dalla competente Amministrazione comunale ed è stata data comunicazione dell'avvenuto posizionamento all'Autorità marittima entro 48 ore.</p> <p>(Art. 4.3 dell'Ordinanza)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>USO DEGLI SPECCHI ACQUEI ALL'INTERNO DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE</p> <p>(*)Effettuare questo controllo solo se presenti specchi acquei destinati ad attività sportive/ricreative diverse dalla balneazione (pallavolo, pallanuoto o altro)</p>		
<p>36 Gli specchi acquei destinati ad attività sportive/ricreative diverse dalla balneazione (pallavolo, pallanuoto o altro), sono stati segnalati e separati dalle aree destinate ai bagnanti.</p> <p>(Art. 5.1 dell'Ordinanza)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>FASCIA DI BATTIGIA STRUMENTALE AL SOCCORSO</p>		
<p>37 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri), strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento, è libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni,</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>ATTENZIONE: Elevare sanzione amministrativa a carico del concessionario solo le attrezzature (lettini, ombrelloni, pedalò, imbarcazioni, ecc.) sono o comunque fanno parte della struttura</p>

Legenda:

OK: Controllo effettuato con esito positivo

NO: Controllo effettuato con esito negativo

pedalò, imbarcazioni, ecc.). Eventuali legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni e/o impedimento allo svolgimento del servizio di salvamento. (Art. 19.1 dell'Ordinanza)				balneare oggetto di controllo.
--	--	--	--	--------------------------------

Note:

La presente check-list non esime, i soggetti interessati, dal rispetto delle vigenti disposizioni normative, compresa l'Ordinanza di sicurezza balneare, e pertanto è da intendersi unicamente quale ausilio ad una celere ispezione/controllo in materia di sicurezza della balneazione.

Legenda:

OK: Controllo effettuato con esito positivo
NO: Controllo effettuato con esito negativo